

AUDIZIONE DELL'UNIONCAMERE

**“Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”
(A.C. 2844)**

Commissioni riunite VI Finanze e X Attività Produttive

Camera dei Deputati

Roma, 16 febbraio 2015

Sommario

PREMESSA.....	3
INNOVAZIONE E CRESCITA DEL PAESE: LO SCENARIO ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA DELLE START-UP INNOVATIVE	3
L'AZIONE DEL SISTEMA CAMERALE PER LA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE, LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E L'IMPRENDITORIALITÀ	8
OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL PROVVEDIMENTO IN ESAME.....	14
Art. 4 – PMI innovative e Camere di commercio.....	14
Art. 5 – Competitività e valorizzazione dei brevetti della ricerca pubblica	23

PREMESSA

Con riferimento al decreto-legge n. 3/2015 il Sistema camerale intende dare il proprio contributo di conoscenza e formulare alcune proposte con specifico riguardo ai temi delle **PMI innovative** (art. 4) e della **diffusione dell'innovazione** (art. 5).

Innanzitutto **le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura condividono l'iniziativa del Governo di incentivare le imprese innovative**, andando oltre quanto già fatto con le start-up innovative per favorire anche le imprese già esistenti riconoscendone l'innovatività, tipizzando in tal senso una nuova categoria aziendale – la PMI innovativa – cui attribuire gran parte delle agevolazioni finora riservate alle start-up innovative ai sensi del decreto-legge n. 179/12.

Proprio in base all'esperienza maturata in materia di start-up innovative, nonché alla consolidata attività svolta dalle Camere di commercio per promuovere la ricerca e diffondere l'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese, il Sistema camerale è oggi in grado di fornire **informazioni e dati utili** per le finalità perseguite con il provvedimento, evidenziando alcuni **possibili miglioramenti da apportare alla nuova disciplina sulle PMI innovative** anche al fine di **rendere maggiormente efficace la diffusione dei brevetti**.

INNOVAZIONE E CRESCITA DEL PAESE: LO SCENARIO ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA DELLE START-UP INNOVATIVE

L'introduzione di specifiche agevolazioni per le PMI innovative segna un passaggio importante verso l'obiettivo di aumentare la competitività del tessuto produttivo nazionale stimolando l'innovazione tecnologica nell'ambito di una ampia platea di imprese. Si tratta di un percorso che inevitabilmente muove dalla constatazione del **ruolo sempre più significativo che oggi rivestono le start-up innovative, non solo in termini di capacità di creare valore, ma anche di favorire l'occupazione**.

In un contesto economico di grande difficoltà, sia dal punto di vista della produzione che dell'occupazione, le start-up innovative – iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi del D.L. 179/2012 – rappresentano infatti un

fenomeno peculiare, che presenta **indici di crescita a due cifre e interessanti prospettive anche dal punto di vista della creazione di posti di lavoro.**

Quadro e caratteristiche delle start-up innovative

I dati aggiornati al gennaio 2015 evidenziano una **crescita continua del numero delle start-up innovative, che ad oggi supera le 3.200 unità** essendo più che raddoppiato rispetto solo a un anno prima.

Il settore dei **servizi avanzati** (produzione di software, R&S, servizi ICT, studi di ingegneria e altre attività professionali, scientifiche e tecniche), in cui si concentra quasi il 77% delle imprese, rappresenta il principale ambito operativo le start-up innovative; a questo fanno seguito il settore **manifatturiero**, relativo ai comparti collegati all'ICT, ossia la fabbricazione di computer e le altre tecnologie di base, come le strumentazioni elettriche ed elettroniche, e il settore del **commercio** in cui operano rispettivamente il 18% e il 4% delle imprese iscritte, mentre risulta ancora trascurabile la presenza di start-up innovative nel turismo e nell'agricoltura.

Stentano invece a decollare l'**energia e il sociale**, due campi che il legislatore ha peraltro privilegiato riservando ulteriori incentivi: le start-up ad alto valore tecnologico in ambito energetico pesano infatti poco più del 12% (388 unità), mentre quelle a vocazione sociale costituiscono circa il 3% del totale.

La forma giuridica più ricorrente è la **società a responsabilità limitata**, cui fa seguito la **società a responsabilità limitata semplificata**, una categoria appositamente introdotta dal legislatore per favorire la creazione di impresa e che usufruisce di un regime particolarmente agevolato sia con riferimento all'ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione, sia per le formalità di accesso. Poco diffuse, invece, le società per azioni.

Il Nord Ovest rappresenta l'ambito territoriale in cui si concentra il maggior numero di start-up innovate (circa 1/3 del totale, in particolare in Lombardia e a Milano come provincia *best performer*), cui seguono in proporzioni vicine le regioni del Nord Est, con buone performance dell'Emilia Romagna e, a livello provinciale di

Trento, e in fine le regioni del Centro e del Mezzogiorno, territori in grado di fornire un contributo identico e di poco inferiore a quello del Nord Est.

In linea generale si tratta di **imprese con un fatturato complessivo che non supera i 50 mila euro**, che **occupano meno di 5 addetti** - con quote elevate di imprese senza addetti - e con un **capitale iniziale investito nell'avvio dell'impresa che in oltre il 60% dei casi non supera i 10 mila euro**.

Prendendo come riferimento le start-up iscritte nella sezione speciale del Registro al terzo trimestre 2014, si evidenzia un netto **miglioramento degli indici medi di redditività - riferiti alle imprese in utile - rispetto alle altre società di capitale**. Tuttavia, trattandosi in gran parte di imprese che devono scontare l'assorbimento del debito connesso all'avvio dell'attività, la maggior parte di quelle per le quali sono disponibili bilanci (57,4% del totale) risulta in perdita.

Dall'analisi dei dati di bilancio, peraltro, emerge come per ogni euro di produzione le start up innovative generino in media 13 centesimi di valore aggiunto (7 centesimi in meno rispetto alla media delle società di capitale); facendo tuttavia riferimento alle sole imprese in utile, il dato delle start-up arriva a **33 centesimi di valore aggiunto per ogni euro prodotto, superando di 11 centesimi quello delle imprese di capitale** (22 centesimi è infatti il valore rilevato per queste ultime).

Il contributo delle start-up innovative per l'occupazione e la crescita del Paese

Tornando al profilo occupazionale è opportuno precisare che, se da un lato l'impatto delle start-up sul fronte dei dipendenti potrebbe sembrare ridotto – con “solo” 2.200 dipendenti al settembre 2014 – dall'altro le stesse coinvolgono in modo diretto nell'attività di impresa un numero consistente di soci (circa 11.000 alla stessa data) assicurando a questi un impiego – ovvero auto-impiego – che altrimenti con tutta probabilità non avrebbero.

In questo senso le start-up italiane rappresentano un **importante strumento a sostegno dell'imprenditorialità giovanile**: il 26,5% del totale presentano infatti una compagine societaria a prevalenza giovanile (under 35), una quota che risulta di

quattro volte superiore rispetto a quella riferita, nel complesso, alle società di capitale giovanili (6,4%).

Tuttavia, è **soprattutto dal profilo strategico delle start-up innovative che risulta emerge la loro importante spinta alla crescita del Paese.** In questo senso **i risultati di un'indagine condotta da Unioncamere nel 2014** nell'ambito del Sistema Informativo Excelsior, realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro, su un campione di 630 start-up tra le allora 2.935 imprese iscritte alla sezione speciale del Registro, rivelano un orientamento particolarmente marcato di questi soggetti a investire risorse su idee e progetti di impresa innovativi, con conseguenze immediate sui fabbisogni occupazionali e formativi a breve termine.

Le start-up intervistate si rivelano straordinariamente dinamiche: il **75% prevede di aumentare, nel corso del 2015, la propria forza lavoro e l'88% ritiene che metterà in campo nuovi investimenti, per lo più per sviluppare nuovi prodotti.** Il tutto con un orizzonte di riferimento commerciale ampio, tanto che ben il 23% opera sul mercato internazionale, quota che sfiora un terzo del totale nel caso delle start-up manifatturiere, mentre una minoranza rispetto al totale (pari al 30%) si muove esclusivamente su un mercato “di prossimità”, provinciale o al massimo regionale.

L'indagine condotta conferma peraltro alcune caratteristiche strutturali delle start-up innovative: sono giovani, tecnologiche, dinamiche, con **fatturati per lo più ridotti** (nell'81% dei casi, il 2014 si sarebbe chiuso con un fatturato inferiore ai 250 mila euro) e con **investimenti iniziali minimi** (per il 68% delle imprese intervistate la base di partenza è stata inferiore ai 50 mila euro), ma si muovono cercando di superare le lacunosità e le fatiche della burocrazia, con un obiettivo importante di ricerca dei crediti e dei capitali necessari per sviluppare il business nei prossimi anni.

Proprio questo appare uno dei **passaggi fondamentali attorno al quale si definisce la sopravvivenza ed il futuro delle start-up italiane:** avuta l'idea imprenditoriale, avviata l'impresa non senza scontrarsi con la fatica delle normative, la prova di maturità che ne definisce i destini futuri è strettamente legata alla capacità di

recuperare i fondi necessari a sviluppare il *business* e a renderlo competitivo su un mercato complesso ed aggressivo.

L'innovatività infatti richiede investimenti ma anche personale adeguato, tanto che **il 75% delle start-up è attivamente alla ricerca di personale**, soprattutto con formazione ingegneristica e scientifica. Anche questa azione, tuttavia, non è esente da criticità, tanto che **più del 60% delle imprese intervistate ritiene che non sarà facile trovare il personale necessario** sia in quanto sono oggettivamente poche le figure sul mercato a presentare le qualifiche richieste, sia per la scarsa preparazione o la scarsa esperienza dei candidati.

Pur riconoscendo il permanere di difficoltà oggettive nel sistema economico italiano, le start-up continuano a rappresentare un **importante elemento di innovazione** e a portare con sé un **significativo potenziale occupazionale** che tuttavia, per essere pienamente sfruttato, ha bisogno di un **accesso più diretto ed efficace alle leve finanziarie** (pubbliche e private) necessarie per consentire il salto di qualità e la loro stabilizzazione sul mercato.

Dal quadro delineato risulta infatti evidente come nuove imprese innovative assumano grande importanza non solo per il loro **valore potenziale in termini di crescita economica e di impiego del personale più qualificato**, ma anche **quale indicatore del potenziale innovativo di un territorio e come veicolo di innovazione** anche per le imprese più tradizionali ivi insediate.

Ed è proprio individuando in questo modello imprenditoriale una leva importante per rafforzare della competitività del Paese che, nel 2014, Unioncamere ha realizzato una **specifica iniziativa di sistema tesa in modo esplicito al supporto delle start-up innovative**; iniziativa che, affiancandosi e integrandosi con le molteplici attività e i servizi già messi a disposizione sul territorio da numerose Camere di commercio in tema di promozione dell'innovazione e di diffusione degli strumenti di tutela della Proprietà Industriale, ha avuto l'obiettivo di sostenere la creazione di un ecosistema favorevole alla nascita e alla crescita non solo delle start-up innovative, ma anche di

quelle piccole e medie imprese (PMI) innovative che non rientrano necessariamente nelle definizioni della legge.

L'AZIONE DEL SISTEMA CAMERALE PER LA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE, LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E L'IMPRENDITORIALITÀ

La riforma cd. Bassanini contenuta nel D.lgs n. 112/1998, nel trasferire alle Camere di commercio le competenze sui titoli di Proprietà Industriale (PI) ha costituito per il Sistema camerale l'occasione per il potenziamento delle attività sui temi della tutela delle opere dell'ingegno umano e della diffusione dell'innovazione; funzione, quest'ultima, ulteriormente rafforzata con la riforma contenuta nel D.lgs n. 23/2010 che inserisce esplicitamente fra i compiti delle Camere di commercio la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese.

Nel corso degli anni il Sistema camerale ha esercitato appieno questo ruolo, non limitandosi al “mero” svolgimento di funzioni amministrative, tra le quali la ricezione della documentazione amministrativa da parte degli Uffici brevetti e marchi presso le Camere di commercio, bensì **sviluppando una nuova capacità di servizio al tessuto imprenditoriale per favorire – attraverso azioni integrate – la diffusione della conoscenza dei titoli di Proprietà Industriale**, nella consapevolezza della rilevanza degli stessi per la crescita competitiva delle imprese e dei territori in cui queste ultime operano.

La tutela della Proprietà Industriale e la promozione dell'innovazione sono infatti ormai da tempo nelle priorità del Sistema camerale, che ha progettato e programmato in modo organico interventi finalizzati, nel complesso, a diffondere l'innovazione fra le piccole e medie imprese. Nello specifico, sono 3 i principali filoni di attività che caratterizzano l'intervento camerale:

1. **Diffusione della cultura di tutela della Proprietà Industriale (PI)**, attraverso azioni mirate di sensibilizzazione/informazione e formazione specialistica alle PMI sulle opportunità dei titoli di PI (brevetti, marchi e disegni), compresi quelli sviluppati dalla ricerca pubblica;

2. **Monitoraggio dei titoli della PI** e delle dinamiche innovative (ad esempio attraverso l'Osservatorio Unioncamere sui Brevetti, Marchi e Design, e relativa reportistica), nonché delle esigenze delle PMI in tema di innovazione e facilitazione del rapporto con gli enti pubblici di ricerca;
3. **Erogazione di servizi accessori in tema di PI** tramite l'adesione e la promozione della rete europea di sportelli di informazione brevettuale Patent Library (PAT LIB) e Patent Information Point (PIP), con attualmente 53 sportelli attivi a servizio delle PMI nelle Camere di commercio – di cui 19 Centri PatLib e 34 Centri PIP – che nel 2013 sono stati in grado di intercettare quasi 17 mila utenti.

L'impegno del sistema camerale per le start-up innovative e l'imprenditorialità

Le attività del Sistema camerale in relazione allo sviluppo del tessuto produttivo italiano nel segno dell'innovazione si sono orientate, soprattutto negli ultimi tempi, verso la **creazione di un ecosistema favorevole alla nascita e alla crescita delle start-up innovative** e, più in generale, delle PMI innovative.

Tale obiettivo è stato perseguito intensificando l'attività di *networking* avviata da Unioncamere con le Camere di commercio maggiormente impegnate su questi temi e avviando una **proficua collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico**, che si è concretizzata in **un'iniziativa congiunta di diffusione presso le PMI delle misure a sostegno delle start-up innovative introdotte dal cd Decreto "Crescita 2.0"** – convertito nella Legge n. 221/2012 – attraverso la realizzazione di uno specifico *roadshow* che, a partire dal luglio 2014, ha interessato 8 territori.

A tal fine, l'ecosistema delle start-up innovative è stato oggetto di un'attenta **attività di monitoraggio** che ha reso possibile fornire un quadro sullo stato dell'arte e sulle principali caratteristiche del fenomeno, nonché analizzare diversi contesti territoriali con la **finalità di far emergere i fattori abilitanti sui quali fare leva per sostenere e promuovere ulteriormente le start-up innovative**. I risultati dell'attività di monitoraggio e lettura del fenomeno delle start-up innovative sono stati d'ausilio,

oltre che per individuare i territori ove realizzare le diverse tappe del Roadshow, soprattutto per fornire utili elementi per la definizione di ulteriori *policies* a supporto delle start-up individuando anche le *best practice* nel sistema camerale.

Gli otto eventi territoriali (Reggio Emilia, Treviso, Torino, Trento, Campobasso, Genova, Salerno e Bari) hanno visto la partecipazione di soggetti territoriali attivi sul tema dell'innovazione – incubatori d'impresa, società di venture capital, business angels, Università, Istituto Italiano di Innovazione – oltre al MiSE e ad Unioncamere, promotori dell'iniziativa, e alle imprese del territorio.

Tale iniziativa si colloca peraltro all'interno delle più ampie **attività sviluppate dalle Camere di commercio – attraverso la propria rete di sportelli sul territorio – a supporto della nuova imprenditorialità**, con particolare attenzione alla componente giovanile, femminile e immigrata, che nel corso del 2013 hanno raggiunto una vasta platea di utenti, registrando i seguenti numeri (dati Osservatorio camerale 2014):

- **92.500** utenti dei servizi di informazione specialistica per mettersi in proprio;
- **40.300** utenti delle attività di orientamento sull'imprenditorialità e la creazione di nuove imprese;
- **12.000** aspiranti imprenditori formati e assistiti per la redazione del business plan;
- **6.000** giovani entrati in contatto con gli sportelli camerali per l'imprenditorialità giovanile;
- **70** iniziative di promozione dell'imprenditoria femminile, anche attraverso la costituzione dal 1999 della rete dei comitati per la promozione dell'imprenditorialità femminile;
- **750** partecipanti alle iniziative a supporto delle nuove imprese di immigrati, anche grazie all'importante azione dei comitati per la promozione dell'imprenditorialità sociale;
- **22.000** partecipanti a convegni, workshop, seminari, riunioni e incontri tecnici sull'imprenditorialità.

L'impegno per la promozione e la tutela della Proprietà Industriale; i numeri dell'Osservatorio Brevetti e Marchi

Il Sistema camerale rappresenta inoltre un **interlocutore qualificato del Ministero dello Sviluppo economico** – nella fattispecie dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) – con riferimento alla progettazione e alla gestione di misure agevolative promosse dal Ministero stesso a supporto della diffusione degli strumenti di tutela della PI.

Tra queste, ad esempio, le misure previste dal **Bando Marchi+** per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali - e che al dicembre 2014 contava oltre 2.600 domande di agevolazione, di cui circa l'87% (pari a circa 1.800 domande presentate da circa 1.500 imprese) è risultato ammissibile per un importo di circa 4,5 milioni di euro concessi – e dal **Bando Disegni +2**, orientato a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale, e che ad oggi conta 900 domande di agevolazione, di cui è in corso l'istruttoria, che assommano una richiesta di agevolazioni pari a 5 volte l'importo complessivo di risorse messe a disposizione dal Bando (pari a 5 milioni di euro).

Gli ultimi dati del monitoraggio realizzato da Unioncamere attraverso l'Osservatorio Brevetti, Marchi e Design mostrano come **nel decennio 2004-2013**, il sistema paese abbia **innovato prevalentemente nei campi legati al design e ai marchi di impresa** piuttosto che nelle tecnologie. Si tratta di un risultato che non sorprende, considerata la struttura produttiva e le *performance* che contraddistinguono i settori leader del Made in Italy e che può essere letto come un **chiaro segnale di interesse delle imprese italiane, che operano prevalentemente in questi settori, verso tali strumenti di tutela e verso la strategia di innovazione che essi sottendono**. Negli anni in questione, in particolare, l'Italia ha realizzato:

- **40.207** invenzione tecniche protette con un brevetto europeo (l'85% dei quali ha per titolare un'impresa a fronte di un contributo della ricerca pubblica pari al 3% del totale) e 96.195 depositi di brevetto italiano;

- **60.758** segni distintivi di impresa protetti con un marchio comunitario e **533.799** segni distintivi protetti con un marchio italiano;
- **97.491** disegni comunitari a tutela di innovazioni degli aspetti non tecnici inerenti un prodotto e **13.473** depositi nazionali di disegni.

In questo scenario, un nucleo consistente di imprese (20.650) nel quinquennio 2009-2013 risulta aver fatto ricorso ad almeno un titolo comunitario, a protezione di innovazioni da cui è atteso un impatto commerciale che si vuole conquistare e difendere sul mercato europeo. Malgrado l'incidenza risulti limitata rispetto all'universo imprenditoriale nazionale, è pur vero che si registrano interessanti segnali di crescita, con un balzo del 25% nell'ultimo anno del periodo considerato (il 2013) rispetto ai quattro precedenti, quando ad aver depositato almeno un titolo comunitario si contavano poco più di 16.500 imprese.

Tra queste oltre 20.000 imprese innovatrici, dall'incrocio dei dati relativi ai brevetti, ai marchi e al design è possibile individuare **7 gruppi di imprese**, di cui **il più numeroso tende a tutelare la propria attività ricorrendo a un marchio di impresa, che sia distintivo della propria offerta commerciale e agevoli nella lotta alla contraffazione**, con strategie innovative mirate, dunque, ad un'innovazione di mercato.

Un secondo gruppo di imprese punta unicamente sulla **tutela dell'innovazione tecnologica** quale leva strategica per rafforzare la competitività, mentre un terzo gruppo di imprese **tutela le proprie innovazioni unicamente con il design**.

Di particolare interesse, anche se di dimensioni più contenute, il gruppo le cui imprese riescono a **integrare tutte le strategie di tutela dei propri asset immateriali, mettendo a fattor comune i tre strumenti di tutela, innovando nella tecnologia, nei segni distintivi della propria offerta commerciale, nonché nel design**. Si tratta di dinamiche e strategie virtuose che, opportunamente approfondite, sono in grado di fornire elementi utili anche alla definizione di eventuali *policies* di sostegno e diffusione dell'innovazione.

Passando alle tecnologie e alle innovazioni di prodotto protette, negli anni 2004-13, dalle imprese con **brevetto europeo** si evidenzia come queste ultime abbiano

interessato prevalentemente i **settori che caratterizzano le esportazioni del nostro paese e che meglio si prestano all'introduzione di un'innovazione tecnologica**: la meccanica, e in particolare le macchine e la meccanica strumentale, cui fanno seguito le filiere dei beni per la persona (dal TAC – Tessile, Abbigliamento e Calzature, all'agroalimentare e al biomedicale) e per la casa-arredo. Circa il 20% delle domande di brevetto europeo con titolare un soggetto italiano, pubblicate in Italia nel periodo di riferimento, sono riconducibili alle cosiddette tecnologie abilitanti, ossia Nanotech, Fotonica, Biotecnologie, Materiali avanzati, Micro e nano elettronica, Manifattura avanzata. La gran parte delle tecnologie abilitanti è attinente al settore Manifattura avanzata (oltre il 73% delle KET), a ulteriore conferma della specializzazione, sia produttiva che tecnologica, del sistema Paese nelle punte più avanzate del manifatturiero.

Nel decennio in questione, **il mondo della ricerca** (enti pubblici di ricerca e università) ha brevettato prevalentemente nei campi della chimica - farmaceutica e degli strumenti di precisione, rispetto ai quali le innovazioni e le tecnologie sono spiccatamente *science based* e sono il risultato di piani di ricerca formalizzati.

Nel medesimo periodo, invece, il **deposito di marchi comunitari** ha riguardato prevalentemente l'abbigliamento – calzature, lavorazione del cuoio – pelletteria, gli apparecchi e strumenti (scientifici, di controllo, di misura, con esclusione di quelli biomedicali) compresi gli elaboratori elettronici e i distributori automatici, l'alimentare e le bevande ed articoli per la cura della persona e della casa. Il deposito di **disegni comunitari**, al contempo, ha riguardato prevalentemente gli ambiti dell'arredo-casa, della moda, dell'illuminotecnica e del packaging.

Le **tecnologie green** – pur mantenendo un peso contenuto sul totale delle tecnologie brevettate (5,3%) – hanno mostrato dinamiche di crescita maggiori (con un tasso di crescita medio del 6,3% negli anni 2004-2013) che possono essere lette come il risultato delle diverse *policies* messe in campo per incentivare tali tecnologie, assecondando sia gli impegni presi in campo europeo, sia le richieste del mercato. In Italia, le *green technologies* protette con un brevetto europeo riguardano

prevalentemente la produzione di energia da fonti rinnovabili, la gestione dell'inquinamento, l'efficienza energetica e il tema dei trasporti e della mobilità sostenibile.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL PROVVEDIMENTO IN ESAME

ART. 4 – PMI INNOVATIVE E CAMERE DI COMMERCIO

L'articolo 4 del Decreto legge 24 gennaio 2015. n. 3 introduce la categoria delle “piccole e medie imprese innovative” ovvero una tipologia di imprese che potrà accedere ad alcune semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle start-up innovative.

Il comma 1 definisce la PMI innovativa individuandola nel perimetro più ampio e generale contenuto nella raccomandazione 2003/361/CE, ossia tra le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro e specificandone i requisiti. Alle lettere da a) a d), la norma individua i requisiti necessari per la qualifica di PMI innovativa (residenza, ultimo bilancio certificato, assenza di azioni quotate, assenza di iscrizione nel registro delle start up innovative) a cui devono aggiungersi almeno due dei tre requisiti individuati dalla lettera e) per la determinazione del contenuto innovativo dell'impresa tra volume di spesa in ricerca e sviluppo specificamente previste, impiego di quote indicate di personale altamente qualificato, titolarità di almeno una privativa industriale afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

L'articolo prevede che le Camere di commercio debbano istituire un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese – su cui si rinvia al successivo paragrafo – nella quale sono chiamate a iscriversi le “PMI innovative” per poter accedere alle **agevolazioni di cui al comma 9** dello stesso articolo. **Tra queste misure**, previste dal D.L. n. 179 del 2012 a sostegno delle start up innovative ed estese alle PMI, vi è anche il rinvio all'articolo 26 che, al comma 8, prevede **l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l'iscrizione al registro delle**

imprese nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio, comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

Nonostante questa previsione, **il comma 8 dell'articolo 4 contiene una clausola di salvaguardia finanziaria con riguardo alle attività aggiuntive che l'intero articolo comporta per le Camere di commercio** che, si afferma, vi dovranno provvedere nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Com'è noto, tuttavia, la legislazione vigente vede l'intero Sistema camerale già in grave difficoltà per **la drastica riduzione del diritto annuale** che le imprese corrispondono alle Camere di commercio **operata dall'art. 28 del Decreto legge n. 90/2014**, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014, nella misura del 35% per l'anno in corso, del 40% per l'anno 2016 e del 50% a decorrere dall'anno 2017.

Per l'approfondimento della quantificazione e degli effetti del mancato gettito per le Camere di commercio si rinvia ai successivi paragrafi.

La sezione speciale e l'accessibilità delle informazioni

Si deve sottolineare che la scelta di istituire una sezione speciale del registro delle imprese non si ritiene propriamente corretta, in quanto **gli obblighi di pubblicità e di tutela dei terzi viene assolta attraverso l'iscrizione della società alla sezione ordinaria del Registro delle imprese. La sezione speciale**, come pensata dal legislatore nel presente decreto-legge e anche con riferimento alle start-up innovative, **altro non è che un "raggruppamento" delle imprese** cui viene attribuita, in base ai requisiti ed alle procedure previste per legge, la qualità di innovative.

Si ricorda tra l'altro che il Legislatore – dopo l'istituzione del Registro delle imprese presso le Camere di commercio, avvenuta con l'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 nel quale era prevista l'iscrizione delle società nella sezione ordinaria e l'iscrizione di taluni soggetti (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e società semplici) in quattro sezioni speciali – aveva modificato tale impianto e, con il

regolamento di semplificazione contenuto nel D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558, aveva unificato le quattro sezioni speciali in un'unica sezione.

Dopo di allora si è assistito ad un nuovo proliferare di sezioni speciali nelle quali si devono iscrivere, rispettivamente: le società tra professionisti, i gruppi di imprese, le imprese sociali, le start up innovative. Va osservato, però, che **l'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese non consente alcun vantaggio o elemento aggiuntivo a favore degli obbligati, che non sia già conseguito dall'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, l'unica – tra l'altro – in grado di garantire l'opponibilità ai terzi.**

Tanto premesso, si evidenzia che **l'intento dal Governo di dare piena visibilità alle PMI (e alle start-up) innovative può essere perseguito in modo diverso, anche solo indicando e “annotando” il carattere di innovatività inserendolo nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), e dunque nel fascicolo d'impresa,** al fine della raccolta e conservazione informatica che viene assicurata attraverso il costante interscambio informativo tra il SUAP e il Registro delle Imprese/REA.

Si ribadisce, pertanto, che la possibilità di accedere alle informazioni relative alle imprese che presentano le caratteristiche di PMI innovativa ai fini di poterne elaborare i dati non verrebbe meno, pure in assenza di una apposita sezione speciale, poiché tale possibilità sarebbe comunque garantita attraverso il REA ed il fascicolo d'impresa.

Approfondimento – REA e Fascicolo d'impresa

Negli ultimi anni, sono state emanate una serie di disposizioni (tra cui l'art. 43-bis del DPR 445/2000) volte proprio ad arricchire e valorizzare le notizie possedute dal Registro delle imprese e dal REA in modo da giungere alla massima integrazione dei dati e da farli confluire nel cd. “fascicolo d'impresa”, alimentandolo come stabilito anche nello Statuto delle imprese (Legge 180/2011).*

La flessibilità nelle forme di implementazione della documentazione contenuta nel fascicolo di impresa rappresenta, in prospettiva, un motivo di interesse ai fini di una completa documentazione inerente ai fatti, agli stati e ai requisiti di impresa.

Ai sensi della vigente normativa sono infatti rinvenibili tre percorsi (oltre alle iscrizioni e denunce che vengono eseguite in base alle norme generali in materia di pubblicità legale d'impresa) per la comunicazione di dati al Registro delle imprese e al REA e, quindi, per l'alimentazione del fascicolo d'impresa:

- *l'interscambio di dati tra Sportelli unici delle attività produttive e Ufficio del registro delle imprese (art. 4, co. 9 del DPR 160/2010 e art. 11 del relativo Allegato tecnico);*
- *l'interscambio di dati sulla base di specifici protocolli o convenzioni tra pubbliche amministrazioni, soggetti gestori di pubblici servizi e Sistema camerale, per l'alimentazione e l'aggiornamento costante ed uniforme delle rispettive banche dati (D.Lgs. 82/2005);*
- *la "comunicazione" da parte dell'impresa (ai sensi dell'art. 9, co. 4. della Legge 180/2011**) delle proprie certificazioni al registro delle imprese per l'iscrizione nel Repertorio economico e amministrativo data la funzione propria del REA quale banca dati contenente le notizie economiche e amministrative che integrano le informazioni del Registro delle imprese, in modo da consentire alle pubbliche amministrazioni, attraverso il solo "codice di iscrizione nel registro delle imprese" l'accesso telematico ai dati in modo da non richiedere alle imprese copie di documentazione già presente nello stesso registro, nel rispetto del principio più generale per cui le Amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti che sono già in possesso della Pubblica Amministrazione.*

*Art. 43-bis Certificazione e documentazione d'impresa.

1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 9, comma 4, Legge 180/2011.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione nel registro delle imprese, è garantito l'accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazione già presente nello stesso registro.

Infine si segnala la necessità di tenere conto delle **regole di sicurezza** che governano la possibilità di accedere alle informazioni contenute nel Registro delle imprese, strumento che – nel costituire una vera e propria anagrafe delle imprese – non può che prevedere severe misure di salvaguardia rispetto all’accessibilità dei dati. Infatti, sebbene si condivida l’esigenza di rendere trasparenti le informazioni di interesse, si rammenta che l’elaborazione e il trattamento telematico di dati deve essere considerato alla stregua di un valore aggiunto che viene fornito ai terzi, rappresentando tali modalità di consultazione e trattamento non una caratteristica propria del Registro delle imprese, e ancor meno delle eventuali sezioni speciali, ma un servizio di elaborazione e organizzazione dell’esposizione dei dati assicurato dal Sistema camerale. Giova ricordare che l’accesso al Registro delle imprese è attualmente assicurato, con idonei standard di sicurezza, a tutte le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta per ragioni di utilizzo connesse alle proprie attività di competenza. L’accesso puntuale alle posizioni della singola impresa sono assicurate, previa registrazione al sito www.verifichePA.it, a tutte le amministrazioni statali e locali per la verifica delle autocertificazioni

Si segnala, infine che **sarebbe opportuno rammentare nel dettato normativo che le agevolazioni di cui alla presente disciplina non sono cumulabili con altre agevolazioni** concesse agli stessi soggetti, anche nel rispetto del cd. regime *de minimis*.

Quantificazione del target di imprese interessate

Al fine di stimare i potenziali effetti negativi sul gettito derivanti dall’estensione alle PMI innovative delle disposizioni agevolative previste, la relazione tecnica al provvedimento **quantifica in circa 7.000 il numero di PMI rispondenti ai requisiti di innovatività**, e quindi potenzialmente rientranti nella definizione della norma.

In merito, si ritiene che **tale stima risulti sottodimensionata di alcune migliaia di unità e che pertanto**, in sede di finalizzazione del provvedimento, si renda


opportuna una revisione delle valutazioni quantitative relative agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 9.

Tale riflessione generale muove da specifiche elaborazioni appositamente condotte da Unioncamere a valere sulle proprie consolidate attività di analisi e ricerca in relazione alle strategie e alle tendenze evolutive del sistema imprenditoriale italiano, con riferimento specifico al monitoraggio della domanda di professionalità per specifici segmenti di imprese che concentrano quote particolarmente rilevanti di flussi di personale in entrata (Allegato 1)¹. Tra questi profili imprenditoriali, in particolare, vi è quello delle **attività produttive che** – nel corso dell'anno solare che precede quello di rilevazione dei fabbisogni occupazionali – **dichiarano di aver investito nello sviluppo di nuovi prodotti/servizi**. Non si tratta quindi soltanto delle sole PMI innovative secondo la definizione contenuta nel decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, ma di tutte quelle appartenenti ai diversi settori dell'industria e dei servizi (purché con almeno un lavoratore dipendente) e senza tener conto di criteri quali la forma giuridica, la dimensione, la capacità brevettuale o di investimento in R&S. Si tratta in questo caso, con riferimento all'**anno 2013**, dell'**11,3% di imprese dell'industria e dei servizi con almeno un dipendente**: in valori assoluti, questo si traduce in una stima di oltre **176.000 imprese innovatrici**, circa **165.000 delle quali di piccole e medie dimensioni** (meno di 250 dipendenti).

Al fine di provare a **quantificare l'universo delle imprese potenzialmente beneficiarie delle misure di sostegno previste per le PMI innovative**, si è proceduto ad incrociare dati amministrativi e statistici di fonte diversa - Registro Imprese, l'archivio A.S.I.A. e Osservatorio Unioncamere Brevetti e Marchi – in modo da approssimarsi il più possibile alla definizione di “PMI innovativa” prevista dal decreto-legge.

¹ Tale attività rientra nell'indagine alla base del *Sistema Informativo Excelsior* (realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con l'Unione Europea) sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dalle imprese italiane dell'industria e dei servizi con almeno un dipendente. L'Indagine Excelsior è inserita all'interno del Programma Statistico Nazionale, ed è quindi parte integrante della statistica ufficiale del nostro Paese.

Tenendo conto dei requisiti previsti all'art.4, comma 1, sono dunque state dapprima individuate le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che - come *proxy* dei requisiti di cui al punto e) - dal 2000 a oggi risultano detenere titoli di brevetto o *design*, assumendo ad ipotesi che, per produrre tali titoli, sia necessario che nell'impresa siano presenti figure altamente specializzate, in coerenza con le previsioni di cui alla lettera e), punto 2. Una volta verificato lo stato di imprese registrate al Registro delle Imprese, si è proceduto a valutarne la caratteristica di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni²), per arrivare in tal modo a una **stima puntuale di 10.557 PMI innovative**.



La perdita di gettito per le Camere di commercio

Oltre a questo, si sottolinea un'altra e più rilevante criticità relativa alla **mancata previsione da parte del decreto-legge della copertura delle mancate entrate che subiranno le Camere di commercio** in base alle esenzioni delle PMI innovative.

Il rinvio operato dal decreto-legge all'art. 26 del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012 comporta infatti per le imprese che verranno riconosciute quali PMI innovative l'esenzione dai diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

² Il dato utilizzato a tal riguardo è quello della classe di fatturato. Laddove la classe di fatturato non era disponibile (6% dei casi), si è utilizzata una stima in funzione degli addetti.

Tenendo conto di tale disposizione, e della predetta stima che quantifica in oltre 10.500 unità il numero di PMI potenzialmente interessate alle misure agevolative, si è proceduto a una **prima valutazione dell'impatto della norma in termini di mancati introiti per le Camere di commercio** partendo, a tal fine, dalla distribuzione di tali imprese per classi di fatturato in correlazione con le relative aliquote di calcolo del diritto annuale (cfr. Tabella A).

Tabella A

Fasce di fatturato e aliquote		Elementi di calcolo aggiuntivi		
Scaglioni di fatturato da euro a euro	Misure fisse e aliquote	Stima n° Imprese Innovative	Stima n° medio di UL per Impresa (1)	Stima diritti di segreteria per impresa (2)
da 0,00 a 100.000	Euro 200,00 (Misura fissa)	1.237	0,13	Euro 240
da 100.000 a 250.000	Euro 200 + 0,015% della parte eccedente 100.000	506	0,23	
da 250.000 a 500.000	Euro 223 + 0,013% della parte eccedente 250.000	895	0,34	
da 500.000 a 1.000.000	Euro 255 + 0,010% della parte eccedente 500.000	967	0,45	
da 1.000.000 a 10.000.000	Euro 305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000	4.471	0,75	
da 10.000.000 a 35.000.000	Euro 1.115 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000	1.324	2,17	
da 35.000.000 a 50.000.000	Euro 2.365 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000	1.157	4,20	

(1) E' la media delle Unità Locali detenute dalle imprese per quella fascia di fatturato rientranti nel computo del gettito

(2) Dato dalla somma di euro 60 certamente dovuti per il deposito del bilancio ed euro 180 per ulteriori 2 domande di modificazione

Nello schema di calcolo, in particolare, sono stati considerati i seguenti fattori:

- numero delle imprese per classe di fatturato relativo allo scaglione determinante il gettito base di impresa;
- numero medio di unità locali associate alle imprese relativamente allo scaglione di appartenenza (20% del gettito base per ciascuna UL);
- stima dei diritti di segreteria in quota certa (minimo 60€) per il deposito del bilancio ed in quota “probabilistica” considerando a tal fine 2 pagamenti aggiuntivi per domande di modificazione (180€).

Come risultato di questa simulazione, e tenendo a riferimento i livelli minimo, medio e massimo di fatturato per ciascuno scaglione di impresa – come da Tabella A – è possibile anzitutto calcolare il volume di gettito destinato alle Camere di commercio nei corrispondenti livelli minimo, medio e massimo (Tabella A-bis).

Tabella A-bis

Scaglioni di fatturato da euro a euro	Stima Minima comprensiva dell'effetto UL e dei diritti di segreteria (in migliaia di €)	Stima Media comprensiva dell'effetto UL e dei diritti di segreteria (in migliaia di €)	Stima Massima comprensiva dell'effetto UL e dei diritti di segreteria (in migliaia di €)
da 0,00 a 100.000	551	551	551
da 100.000 a 250.000	227	233	239
da 250.000 a 500.000	428	443	459
da 500.000 a 1.000.000	501	527	554
da 1.000.000 a 10.000.000	2.641	4.724	6.806
da 10.000.000 a 35.000.000	2.435	3.621	4.808
da 35.000.000 a 50.000.000	5.312	5.791	6.270

Il computo consente di determinare l'impatto sul gettito a prescindere dalle riduzioni previste dall'art. 28 del decreto-legge n. 90 del 2014 (che riguardano esclusivamente il gettito da diritto annuale), anche se per valutarne l'impatto nel tempo è necessario tenere conto della dinamica prevista per anno di applicazione della norma, secondo quanto prevede la legislazione vigente.

Si rammenta infatti che l'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che: *“Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento”*.

Tanto premesso, si stima un impatto per l'anno 2015 delle misure previste dal decreto in termini di perdita di gettito per le Camere di commercio (sia da diritto annuale che da diritti di segreteria) quantificabile in circa 11,2 milioni di euro, oscillando tra un valore minimo di 8,7 milioni di euro ed un valore massimo di 13,7 milioni di euro.

Oggi la continuità dell'azione delle Camere di commercio è già messa a dura prova dalla recente riduzione del diritto annuale di cui al citato art. 28, un'entrata che fino allo scorso anno rappresentava la principale forma di finanziamento dell'attività

delle Camere di commercio, raggiungendo circa il 70% delle entrate iscritte nei bilanci camerali. Tale riduzione, peraltro, si stima produrrà importanti effetti negativi sulle economie dei territori, sull'occupazione, sui bilanci delle Camere e in ultima analisi sul bilancio dello Stato a fronte di un risparmio a regime per le aziende italiane davvero esiguo.

Considerando questo insieme di aspetti, si ritiene pertanto che la previsione della esenzione dal pagamento del diritto annuale da parte delle start up innovative e, in prospettiva, da parte delle PMI innovative costituisca un **onere finanziario eccessivo per le Camere di commercio**, non solo per l'impatto ulteriormente negativo che determinerebbe sui bilanci camerali, ma soprattutto **in considerazione dei costi sopportati dalle stesse Camere di commercio per la regolare e tempestiva iscrizione delle imprese nel Registro.**

Si chiede dunque di escludere, laddove si rinvia anche all'art. 26 del decreto-legge n. 179/2012, l'estensione delle agevolazioni previste dal comma 8 sull'esenzione dal pagamento del diritto annuale e dei diritti di segreteria a favore delle Camere di commercio oppure di individuare, nell'ambito dell'art. 4 del decreto-legge in esame, una copertura adeguata a compensare la perdita di gettito a carico delle Camere di commercio derivante dall'applicazione alle PMI innovative delle agevolazioni previste, al fine di garantire alle stesse Camere la copertura finanziaria necessaria allo svolgimento delle attività, senza comprometterne la capacità di servizio nei confronti dell'universalità delle imprese.

ART. 5 – COMPETITIVITÀ E VALORIZZAZIONE DEI BREVETTI DELLA RICERCA PUBBLICA

Sull'articolo 5 comma 1 **si condivide innanzitutto la scelta di estendere il regime di *patent box* a tutte le tipologie di marchi inclusi quelli commerciali**, superando così la limitazione che per cui i marchi di impresa sono agevolati solo se funzionalmente equivalenti ai brevetti.

Le modifiche alla legge di stabilità 2015, ampliando l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione, consentono un maggior utilizzo delle misure e contestualmente incentivano la registrazione di marchi e brevetti in Italia piuttosto che all'estero.

Per quanto riguarda **l'articolo 5 del decreto-legge in esame, quest'ultimo al comma 2, lett. b) prevede un intervento urgente per istituire** – ad opera della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) – un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati dalle università, dagli enti di ricerca e dai ricercatori del sistema pubblico.

Si tratta di una previsione che, con ogni probabilità, si fonda sull'analisi dei recenti dati di settore che confermano come in Italia le risorse degli enti pubblici e delle università per la valorizzazione delle proprie ricerche e per gli uffici di trasferimento tecnologico non abbiano ancora conseguito dei ritorni soddisfacenti.

Al comma 3, tra l'altro, l'articolo prevede che “al fine di diffondere l'innovazione nel sistema delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può **stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con il sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa**”. Si tratta di una previsione che si condivide poiché valorizza l'impegno sostenuto nel tempo dalle Camere di commercio per favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa dei sistemi imprenditoriali locali, talvolta quale vero e proprio agente “di intermediazione” tra il mondo della ricerca e il mondo produttivo, al fine di stimolare la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, attraverso la diffusione dell'innovazione e la promozione del trasferimento tecnologico.

In linea generale, **si condivide appieno l'obiettivo di creare un ponte tra la ricerca pubblica e le PMI, che risulta assolutamente centrale**. Migliorare l'informazione sui brevetti pubblici per diffondere l'innovazione e stimolarne l'impiego da parte delle piccole e medie imprese, al fine di accrescere la loro competitività e produttività, merita un'attenzione costruttiva da parte di tutte le amministrazioni, le istituzioni e le associazioni delle imprese interessate.

In Italia sono **più di mille i brevetti delle istituzioni pubbliche di ricerca pubblicati dall'EPO nel corso degli ultimi dieci anni, potenzialmente utili per sviluppare nuovi beni e servizi, e per introdurre nuovi metodi di produzione**. Si tratta tuttavia di un **patrimonio spesso inaccessibile anche per le PMI** che

avrebbero le risorse necessarie per tradurlo nella produzione di maggiore ricchezza. Anche quando i dati e le informazioni sono aperti, infatti, essi sono inseriti in un quadro e vengono descritti in un linguaggio strettamente tecnico-scientifico, comprensibili nella maggior parte dei casi solo agli addetti ai lavori.

La consultazione aggiuntiva dei database sviluppati dalle società specializzate comporta poi dei costi significativi, che molto spesso vanno oltre le possibilità concrete di investimento delle imprese minori.

Peraltro, non tutti i brevetti frutto della ricerca pubblica sono immediatamente trasferibili nelle produzioni industriali e di servizio. Ciò richiede pertanto una attenta valutazione, da parte di soggetti terzi, della loro utilizzabilità e commerciabilità e, secondo le stime, i brevetti realmente utili ruotano nella migliore delle ipotesi attorno all'80% dell'intero portafoglio disponibile.

In questo quadro l'Unioncamere, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Fondazione COTEC hanno avviato, nello scorso biennio, una iniziativa per la **promozione della conoscenza dei brevetti pubblici e l'evidenziazione delle aree di possibile impiego, orientata alle imprese di più piccola dimensione**, al fine di incoraggiare presso le imprese l'utilizzo delle tecnologie prodotte dalla ricerca come base dei processi di innovazione industriale.

L'iniziativa prevede due strumenti tra loro coordinati: **un sistema informativo brevettuale costruito "a misura di PMI"** e un programma di **interventi di promozione e di assistenza sul territorio**.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnologico, l'iniziativa ha portato alla progettazione e creazione di un sistema informativo del tutto nuovo, alimentato dai brevetti europei dei soggetti che hanno sinora sottoscritto la Convenzione (oltre al CNR, il Politecnico di Milano e l'Università di Tor Vergata a Roma) che si pone a fianco dei sistemi di *open data* appositamente costruiti dai principali enti pubblici di ricerca e dalle università. Sulla base delle specifiche invenzioni selezionate da questi organismi di ricerca, esperti e valutatori indipendenti hanno predisposto schede di consultazione con un linguaggio comprensibile anche ai più piccoli imprenditori.

Non si tratta, quindi, di una semplice banca dati, ma di uno **strumento che raccoglie informazioni brevettuali e indicazioni specifiche relative ai brevetti pubblici oggetto di analisi e di promozione**, fornite da un *pool* di esperti di prodotti e processi industriali.

Dal punto di vista della promozione presso le PMI, sono stati realizzati diversi incontri di presentazione alle PMI dei brevetti pubblici, favorendo l'incontro tra le domande delle imprese appunto, gli esperti e gli stessi inventori, rovesciando la tradizionale ottica degli "sportelli" di diffusione delle informazioni sulle nuove tecnologie.

In linea generale, dato il crescente interesse che la sperimentazione sta riscuotendo da parte delle PMI, al fine di sostenere il percorso verso più elevati livelli di competitività del nostro tessuto produttivo, in seno alla norma in esame si potrebbe prevedere:

- a) di **istituzionalizzare l'iniziativa**, in modo da favorire l'ampliamento del numero di enti coinvolti (nazionali e territoriali) e di pervenire, in prospettiva, alla creazione di una "rete" di soggetti attivi nella promozione dei brevetti pubblici che condivida strumenti, metodi e iniziative di promozione secondo una logica collaborativa e "non competitiva";
- b) di assegnare a tal fine **risorse finanziarie dedicate**, in modo da estendere un disegno simile a tutti i brevetti (nazionali, europei e internazionali) dei centri di ricerca e delle università in Italia.

In tal senso si potrebbe prevedere la possibilità che il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca di stipulare un'apposita **Convenzione-quadro con il Sistema camerale e con il CNR**, in base alla quale sottoscrivere i successivi accordi con gli enti di ricerca, le università e gli altri organismi pubblici titolari di brevetti valutati positivamente per il loro potenziale di sviluppo produttivo, accordi a cui potranno aderire anche le associazioni delle imprese di tutti i settori di rilievo nazionale.

L'iniziativa congiunta dei due Ministeri **consentirebbe infatti di contribuire all'obiettivo del Governo di valorizzare i risultati della ricerca pubblica** a contatto diretto con le imprese in tutto il territorio nazionale e di dotare l'Italia di una infrastruttura di promozione dei brevetti pubblici analoga a quella presente nei paesi più avanzati e utile anche per ulteriori azioni di policy nel campo del trasferimento tecnologico alle PMI.

EMENDAMENTI PROPOSTI

A.C. 2844

“Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”

Il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Le PMI innovative sono annotate nel REA di cui al DPR n. 581/1995 per l’implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all’articolo 9, comma 4 della Legge 180/2011 e all’articolo 43-bis del DPR n. 445/2000; l’annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera”

Conseguentemente

Al comma 3 le parole: **“L’iscrizione”** sono sostituite dalle seguenti: **“L’annotazione”**

E

Al comma 7 le parole: **“dalla sezione speciale del registro delle imprese”** sono sostituite dalle seguenti: **“dal REA e dal fascicolo informatico di impresa”**

Il comma 8 dell’articolo 4 è soppresso.

Al comma 9, dopo le parole “gli articoli 26”, sono inserite le seguenti:

“fatto salvo l’obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.”

All'articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Al fine di valorizzare la ricerca pubblica e migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative all’utilizzo dei brevetti di enti di ricerca, università e di altri organismi pubblici di ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca stipulano una convenzione–quadro con il sistema camerale e con il CNR per la diffusione della conoscenza dei brevetti necessari alle loro innovazioni di processo e di prodotto. In base alla convenzione-quadro sono sottoscritti accordi operativi con gli enti di ricerca, le università e gli altri organismi della ricerca pubblica titolari di brevetti valutati positivamente per la loro potenziale utilizzabilità. A tali accordi possono anche aderire le associazioni delle imprese di tutti i settori di rilievo nazionale. Agli oneri derivanti dalle norme del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successivo versamento in un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”